

## **Piano di sostituzione degli indici di riferimento**

Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento redatte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011 – Regolamento Benchmark e dell'art. 118-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB

### **1. Normativa di riferimento**

Il Regolamento UE 2016/1011 (di seguito, il “**Regolamento Benchmark**”) ha riformato la disciplina relativa alle modalità di rilevazione e di calcolo degli indici di riferimento utilizzati come benchmark nei contratti bancari e finanziari.

Il Regolamento Benchmark ha stabilito un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento. Tale Regolamento prevede inoltre che gli intermediari che utilizzano gli indici di riferimento debbano redigere e mantenere dei solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Al fine di dare attuazione al Regolamento Benchmark, il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ha introdotto nel TUB il nuovo articolo 118-bis che disciplina l'obbligo di **pubblicazione dei piani di sostituzione sul sito internet** degli intermediari nonché l'obbligo di comunicazione alla clientela degli aggiornamenti dei piani almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

Conformemente con quanto previsto dalla normativa, la Banca ha redatto e manterrà aggiornato il presente Piano, a cui i contratti bancari e finanziari rimandano.

### **2. Monitoraggio degli indici**

Il **monitoraggio degli indici utilizzati dalla Banca avviene su base trimestrale** utilizzando strumenti di analisi e reportistica per identificare eventuali variazioni sostanziali o cessazioni.

Nel caso in cui il responsabile del monitoraggio degli indici rilevi una variazione sostanziale o la cessazione degli stessi, si avvia il procedimento di attuazione del presente Piano.

Per “**variazione sostanziale**” di un indice di riferimento si intende una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell'indice (ad esempio, se l'amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale).

Non viene considerata come “variazione sostanziale” l'eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento.

La “**cessazione di un indice**” si verifica, invece, quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall'amministratore dell'indice.

Non costituisce “cessazione di un indice” l'indisponibilità temporaneo del parametro di riferimento.

### **3. Individuazione degli indici sostitutivi**

Gli indici sostitutivi sono stati scelti in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle normative vigenti.

Qualora le Autorità europee o l’Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà l’indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l’indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, nella tabella di seguito si riportano gli indici sostitutivi che verranno utilizzati dalla Banca.

<b>Parametro di riferimento</b>	<b>Parametro sostitutivo</b>
EURIBOR 3 mesi	€STR 3 mesi

In caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca, nei casi previsti dalla normativa applicabile, informerà la clientela interessata in merito alle variazioni del parametro di riferimento intervenute e continuerà ad applicare il medesimo parametro di riferimento come risultante dalle modifiche.

#### **4. Comunicazioni alla clientela**

A seguito del monitoraggio effettuato, al verificarsi di un evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, la Banca attiva il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento.

#### **5. Esecuzione e revisione del Piano**

Il presente Piano viene aggiornato ed attuato secondo un procedimento strutturato, disciplinato e approvato dalla Governance della Banca. In caso di aggiornamento, il Piano viene pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet.